

Marco Boldrini  
Roberto Camporesi  
Jan Czmił  
Fabio Pesaresi  
Moreno Pesaresi  
Fabio Andreoli  
Gilberto Grana

Giusy Angelini  
Andrea Arduini  
Nicolò Bilancioni  
Federico Bollini Trombetti  
Gabriella Brighi  
Erika Cavezzale  
Gloria Gaiba  
Marco Gasperoni  
Beatrice Monterumisi  
Francesca Moraldo  
Mariangela Rossetti  
Marco Selleri  
Riccardo Venturi  
Giada Venturini  
Claudia Wyden

## Alla REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

e p.c.:

## Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni

Alla c.a.: Dott.ssa Cristina Govoni – Dott. Ruggero Mazzoni – Ing. Denis Barbieri

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini

Alla c.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del Nista – Dott.ssa Toscano

[mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it)

[federica.gonzato@beniculturali.it](mailto:federica.gonzato@beniculturali.it)

## Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo

Alla c.a.: Arch. Gabriele Nannetti

[sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

[Gabriele.nannetti@beniculturali.it](mailto:Gabriele.nannetti@beniculturali.it)

OF COUNSEL

Giovanni Boldrini

Rimini - 47921  
Via Gambalunga, 102  
T. +39 0541 44'28 11  
F. +39 0541 70 94 54

Bologna - 40124  
Via Farini, 3  
T. +39 051 58 33 68  
F. +39 051 33 39 69

Ferrara - 44121  
Via de' Romei, 7  
T. +39 051 58 33 68  
F. +39 051 33 39 69

P.iva/C.F. 02488350402

[info@bpeassociati.com](mailto:info@bpeassociati.com)  
[www.bpeassociati.com](http://www.bpeassociati.com)

**Provincia di Rimini**

[pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)

Alla c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri

**Provincia di Forlì Cesena**

[provfc@cert.provincia.fc.it](mailto:provfc@cert.provincia.fc.it)

Alla c.a.: Dott. Enzo Lattuca

**Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello**

Alla c.a.: Presidente Lino Gobbi

[info@parcosimone.it](mailto:info@parcosimone.it)

[parcosimone@emarche.it](mailto:parcosimone@emarche.it)

**Provincia di Arezzo**

Alla c.a: Dott. Alessandro Polcri

[protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

**Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po – Bacino  
Marecchia Conca**

[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Unione Montana dei Comuni della Valtiberina**

[uc.valtiberina@pec.it](mailto:uc.valtiberina@pec.it)

**Unione Comuni della Valmarecchia**

Alla c.a: Dott.ssa Stefania Sabba

[unione.valmarecchia@legalmail.it](mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it)

**GAL Valli Marecchia e Conca**

Alla c.a.: Presidente Ilia Varo e Coordinatore Tecnico Dott.ssa  
Cinzia Dori

[pec@pecvallimarecchiaeconca.it](mailto:pec@pecvallimarecchiaeconca.it)

**Unione dei Comuni della Valle del Savio**

Alla c.a.: Presidente Dott. Enzo Lattuca

[protocollo@pec.unionevallesavio.it](mailto:protocollo@pec.unionevallesavio.it)

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 -bis del D.lgs. 152/2006 e art. 73 -bis della L.R. 10/2010 - Progetto impianto eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR).**

La presente missiva è formulata dal sottoscritto Avv. Marco Boldrini in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casteldeici (CF. 80008970412 / P.IVA 00443730411) – che sottoscrive in persona del Sig. Sindaco Fabiano Tonielli per mandato e conferma – quale Amministrazione territorialmente interessata dalla realizzazione del progetto di impianto eolico *supra* descritto ed in relazione al quale, con riserva di inviarne ulteriori, ha già espresso parere sfavorevole, giusto contributo tecnico acquisito il 28.11.2022 al prot. 0459611 nonché a mezzo delle osservazioni da ultimo inviate il 12.01.2024.

Con l'odierna comunicazione ed in previsione della riunione della Conferenza dei Servizi (CdS) convocata al prossimo 24 gennaio, la suddetta Autorità Comunale, a mezzo dello scrivente, intende ancora una volta richiamare l'attenzione dei destinatari sulle criticità del Progetto "Badia del Vento". Tali criticità, già messe in luce dai vari pareri non favorevoli e dai contributi e osservazioni agli atti nonché evidenziate dalla stessa Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA – VAS – in esito alla seduta della CdS, tenutasi lo scorso 10 ottobre 2023, appaiono invero insuperabili dal momento che l'impianto che la Proponente Fera S.r.l. ambisce a realizzare, oltre a comportare impatti ambientali e paesaggistici irreversibili sull'intero territorio interessato dagli interventi nonché sui territori contermini, risulta in patente collisione sia con le previsioni contenute nella normativa statale e regionale in materia, sia con gli strumenti di pianificazione territoriali regionali e provinciali.

Nella specie, tra gli elementi ostativi al rilascio del PAUR, si segnalano:

1. **Contrarietà del Progetto al vincolo paesaggistico altimetrico di cui al 142 comma 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") nonché alle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10.09.2010 (all. 3 punto f).**

Come già rilevato nel proprio contributo dalla stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la fascia di crinale appenninico, di circa 3 km, lungo la quale andrebbe a svilupparsi l'intervento in oggetto rientra tra i "beni paesaggistici" soggetti a tutela *ex lege* ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma poc'anzi citata colloca infatti tra le "aree tutelate per legge" per il loro "interesse paesaggistico" "le montagne per la parte eccedente i... 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole".

Oggetto di presidio - alla luce di una corretta interpretazione letterale, logico-sistematica e teleologica della menzionata disposizione normativa – è non tanto e non solo "la montagna", ovvero il suolo oltre i 1.200 metri s.l.m., quanto piuttosto l'ambiente o paesaggio montano e le visuali godibili oltre la quota altimetrica dei 1200 metri.

Emblematica sul punto la seguente pronuncia del TAR Emilia Romagna n. 225 del 21.03.2013 che, nel fornire la corretta interpretazione dell'art. 142, comma 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004, ha affermato che *"anche se oggetto di tutela sono le montagne (che ben possono essere intese, tuttavia, nel senso di ambiente montano), anche sotto il profilo letterale la norma è assolutamente esplicita nell'individuare la sua finalità nella tutela del paesaggio, affermando che i beni indicati, e quindi le montagne, <<sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico>>, vale a dire in quanto formano o concorrono a formare un paesaggio di pregio. Se la finalità di tutela è la preservazione del paesaggio montano, lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo".*

Ne deriva che l'impianto "Badia del Vento", che prevede la collocazione di 7 aerogeneratori ad un'altitudine media di 1080 m s.l.m., ciascuno con altezza complessiva pari a 180 m, è destinato a ricadere proprio tra le aree oggetto di protezione per il loro valore paesaggistico, ai sensi dell'esaminato art. 142. Difatti, ancorché l'edificazione dei basamenti delle torri sia stata prevista ad un'altitudine inferiore ai 1.200 m, non può non tenersi conto che l'intera struttura, sia in altitudine che in linea d'aria orizzontale, andrebbe a svilupparsi ben al di sopra della linea altimetrica oltre la quale vige il vincolo di tutela, interferendo con le visuali paesaggistiche godibili.

Sostenere, al contrario, che per il mero fatto del posizionamento delle torri a pochi metri al di sotto della linea altimetrica l'impianto erigendo non ricadrebbe nell'area sottoposta a tutela contrasta con la stessa *ratio* perseguita dal legislatore a mezzo dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Se del resto, come sottolineato dallo stesso Giudice Amministrativo nella citata pronuncia n. 225/2013, la finalità della predetta norma è quella di protezione del paesaggio montano oltre quota 1200, quest'ultimo – quale bene tutelato – *"deve essere preservato da tutti gli interventi eccessivamente impattanti su di esso, a prescindere dal livello altimetrico delle fondazioni, sotto alcun profilo considerato dalla norma vincolistica, la quale, da un lato, ha per oggetto, come visto, il paesaggio e non il suolo, e dall'altro, definisce i limiti geografico spaziali della tutela con esclusivo riguardo a tale oggetto, e non con riguardo alle caratteristiche (anche localizzative) degli interventi di cui prescrive la previa valutazione, le quali non vengono affatto prese in considerazione ai fini della delimitazione delle aree protette. Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a "le montagne", ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma sveltanti a quota superiore o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso..."* (TAR Emilia Romagna 2013 cit.).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Proponente, pertanto, il crinale interessato dal Progetto rientra a pieno titolo tra le aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, le quali, oltre ad essere sottoposte ai limiti di cui all'art. 146 del medesimo decreto, con la sottoposizione di ogni intervento di modifica a previa autorizzazione e valutazione di compatibilità paesaggistica, sono indicate dalle Linee Guida di cui all'Allegato 3 punto f, del D.M. 10.09.2010, tra le aree preferenzialmente "non idonee" alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Si invita dunque il Settore VIA-VAS della Regione Toscana a tener conto dei seguenti rilievi: (i) l'impianto eolico che andrebbe a realizzarsi, per quanto con fondamento degli aerogeneratori al di sotto della quota altimetrica, finirebbe inevitabilmente per ricadere nell'area tutelata, dato lo sviluppo in senso verticale di ciascuna torre, con conseguente alterazione dei connotati del paesaggio; (ii) non è condivisibile, ed è stata già oggetto di censura in sede di giustizia amministrativa, l'interpretazione, stretta e letterale dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 per cui, ai fini del superamento o meno del livello dei 1200 metri, si debba far riferimento alla localizzazione delle fondazioni dell'erigenda struttura e non anche allo sviluppo in altezza della medesima e al conseguente impatto visivo; (iii) il Progetto Biancarda, di cui Fera S.r.l. sottolinea la diversità rispetto al Progetto "Badia del Vento" e oggetto della già più volte citata sentenza del TAR Emilia Romagna del 2013, attiene invero ad una fattispecie di intervento del tutto analoga a quella oggi in discussione. Il predetto progetto, infatti, peraltro giudicato non compatibile dal punto di vista ambientale con

conseguente annullamento da parte del TAR del provvedimento di valutazione positiva e della contestuale autorizzazione unica, concerneva proprio la realizzazione di un impianto eolico con aerogeneratori con base a livello inferiore ai 1200 m slm ma con sviluppo in altezza a quota superiore!

### **1.1. Contrarietà del Progetto alla DAL Emilia Romagna n. 51/2011 e all'art. 9 co. 5 del PTPR Emilia Romagna: carattere "non idoneo" dell'area di insediamento del Parco eolico.**

Come altresì fatto presente dalla Regione Emilia Romagna nel proprio contributo del 3.10.2023, il Parco eolico in quanto destinato a svilupparsi lungo il crinale appenninico di confine con l'Emilia Romagna andrebbe a ricadere in area classificata dalla stessa Regione come "non idonea" all'installazione di impianti eolici secondo quanto previsto dalla DAL n. 51 del 26 luglio 2011.

Quest'ultima, al punto 2B) - anche in ossequio all'art. 9 co. 5 del PTPR che sottopone a specifica tutela il sistema dei crinali e il sistema collinare e, in particolare, quelli a quote superiori ai 1200 m – individua, infatti, tra i siti "non idonei" **"le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri"** salvo che "gli impianti eolici risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento, alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione".

Poiché non ricorrono, nel caso di specie, i requisiti cumulativamente richiesti dal citato punto 2B) della DAL ai fini dell'operatività della deroga alla generale inidoneità, ad ospitare impianti eolici, dei siti quali quello interessato dall'intervento ideato dalla Proponente, il Progetto in itinere non può che arrestarsi altrimenti risolvendosi in una violazione delle previsioni della DAL oltreché di quelle del PTPR il quale ultimo, in relazione al sistema dei crinali e a quello collinare – beni facenti parte dell'"identità culturale" del territorio – prevede, all'art. 9 comma 5, che "Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, **solamente:** rifugi e bivacchi; strutture per l'alpeggio; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati".

Va evidenziato che ancorché la Regione Toscana sia quella formalmente chiamata ad esprimersi sul Progetto in questione, delle menzionate previsioni non può non tenersi conto e ciò posto che l'impianto e le conseguenze dal punto di vista paesaggistico e ambientale della sua installazione interessano anche tutti quei territori emiliano-romagnoli - tra cui lo stesso Comune di Casteldeici - che sono ubicati a ridosso del confine regionale lungo il quale dovrebbe svilupparsi il Parco eolico. Del resto, il D.M. 10.09.2010 prevede che "Qualora un progetto interessi il territorio di più Regioni o di più Province delegate ...omissis...l'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province delegate interessate".

Per tale ragione, anche in ossequio al principio di leale collaborazione nell'ambito dei rapporti tra le singole amministrazioni pubbliche nonché all'interno del procedimento amministrativo, come sancito agli artt. 97 co. 2 della Costituzione nonché 1 comma 2-bis della L. 241/1990, deve ritenersi dirimente la totale non conformità del Progetto di Fera alle disposizioni vigenti nella Regione Emilia-Romagna. Disposizioni, queste ultime e quelle della DAL in particolare, peraltro valorizzate dalla stessa giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato la ragionevolezza e conformità, rispetto alle linee guida statali, delle limitazioni dalle stesse previste agli insediamenti eolici in quanto frutto di "valutazioni non contrastanti con i canoni di congruità, ragionevolezza e proporzionalità che limitano il perimetro di espressione della discrezionalità amministrativa, anche in virtù del fatto che si tratta di vincoli che trovano



il loro fondamento in fonti di rango legislativo e nei vigenti Piani territoriali" (in tal senso si è pronunciato il TAR Emilia Romagna, Sez. Parma con sentenza n. 59/2014).

**2. Contrarietà del Progetto all'art. 20 comma 8, lett. c-quater, del D.lgs. 199/2021 in tema di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché agli strumenti di pianificazione territoriale delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna.**

Ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D.lgs. 191/2021, sono considerate idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili *"le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42...né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo"*. La stessa disposizione definisce poi come *"fascia di rispetto"*, ai fini della corretta collocazione degli impianti eolici, quella ricompresa nel raggio di 3 km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela.

Dall'analisi del Progetto è emerso che, all'interno dell'area compresa entro i 3 km dal Parco eolico, si trovano beni, quali Chiese, fabbricati e monumenti, da annoverarsi nell'alveo dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, in quanto facenti parte del patrimonio culturale per il loro interesse e valore storico, religioso, artistico, archeologico e paesaggistico, nonché centri e nuclei storici tutelati dal menzionato art. 136 in quanto beni di *"notevole interesse pubblico"*.

Tra i molteplici, vale la pena ricordare la Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine, con canonica e annessi, a Rofelle (Badia Tedalda, AR) e il Fabbricato rurale sito a Montebotolino (Badia Tedalda, AR) entrambi riconosciuti ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.lgs. 42/2004 quali beni culturali, per intervenuta dichiarazione di interesse culturale con D.M. 02/05/2011 e D.M. 07/05/2011.

La stessa fascia di crinale su cui l'impianto è destinato a svilupparsi rientra peraltro tra le aree di notevole interesse pubblico tutelate altresì dall'art. 136 tra le quali appunto vanno annoverate le *"bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"*.

Oltre ad incidere su beni culturali oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice n. 42/2004, l'impianto *"Badia del Vento"* interessa altresì beni sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del citato decreto legislativo, essendo destinato ad avere ripercussioni anche su superfici forestali, boschive, fiumi, torrenti, parchi e riserve naturali che rientrano tra le aree presidiate dall'art. 142 del Codice.

Tra tali aree spiccano l'Alpe della Luna ed il Parco del Sasso Simone e Simoncello, area dal valore storico, culturale e archeologico inestimabile anche per esser stata sede della *"Città del Sole"*, città-fortezza concepita dai medici nel lontano 1554 su una delle cime più inaccessibili dell'Appennino.

In aggiunta, i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva nonché le zone di tutela naturalistica, presidiate dagli artt. 10 e 25 del PTPR Emilia Romagna, e i corsi d'acqua, sono collocati dalla DAL n. 51/2011 tra le "aree non idonee" alla realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica (DAL punto 2A): *"Sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, le seguenti aree: 1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR); 1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ... 1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)..."*.

Ne deriva il carattere non idoneo dell'area di insediamento del Parco eolico con conseguente non conformità del Progetto alle previsioni di cui all'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021 e la sua incompatibilità con le esigenze di protezione dei beni culturali imposte dal più volte menzionato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'incompatibilità con tali esigenze è già stata fortemente evidenziata dallo stesso Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo - nel proprio contributo tecnico acquisito al prot. n. 0472803 del 06.12.2022, a mezzo del quale, **esprimendo parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere oggetto di istanza**, non ha mancato di osservare come *"dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente, e con particolare riferimento all'elaborato 5.14 B-Analisi visiva-fotosimulazioni, si ravvede un forte impatto negativo prodotto dall'installazione degli aerogeneratori, si conferma non compatibile per le presenze dei beni sottoposti a tutela, dei tessuti storici e delle aree protette sopra riportati"* oltre ad apparire *"indubbiamente sproporzionato rispetto al contesto paesaggistico l'introduzione di manufatti eccessivamente alti, ben 180 metri da terra"*.

Conferma il parere negativo del Ministero il contributo da ultimo acquisito al 15.01.2024, nel quale la Soprintendenza ha rimarcato **"l'illegittimità"** dell'impianto proposto anche a motivo del fatto che *"entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere n. 5 beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004"*, come del resto ha rilevato la stessa Proponente in sede di osservazioni dando atto che *"lato Toscana, il progetto ricade entro una fascia di 3 km [...] rispetto a due soli beni tutelati. [...] Prendendo a riferimento anche i beni sottoposti a tutela entro una fascia di 3 km lato Emilia Romagna, si osserva che, secondo il Portale del Ministero della Cultura, ne sono presenti due censiti come Beni culturali immobili puntuali Architettonici di interesse culturale dichiarato. Mentre secondo i Portali regionali ne risultano tre: i precedenti due tutelati da Provvedimento [...] ed un terzo tutelato Ope legis. In sintesi, considerando anche i Beni sottoposti a tutela nella regione Emilia Romagna, entro la fascia dei 3 km dall'impianto solamente cinque Beni risultano sottoposti a tutela"*.

Orbene, la valutazione della Soprintendenza con tanto di parere sfavorevole rappresenta **una circostanza dirimente ai fini dell'esito della pendente procedura volta al rilascio del PAUR, costituendo il dissenso ministeriale, nel caso di specie, barriera preclusiva all'approvazione del progetto.**

Basti rilevare che l'art. 26, commi 1 e 2 del D.lgs. 42/2004, in tema di Valutazione di impatto ambientale, sancisce che *"per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e che **"qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"**.

**A ben vedere, è sufficiente il solo parere suindicato, rilasciato dalla Soprintendenza, ad imporre la conclusione in senso negativo del procedimento di VIA con conseguente archiviazione del Progetto non potendo in tal caso trovare applicazione il principio del vicendevole bilanciamento tra i contrapposti e primari interessi avendo il Legislatore anteposto la tutela del patrimonio culturale.** È lo stesso legislatore d'altronde, laddove impone la conclusione negativa del procedimento di VIA in caso di rilevata incompatibilità del progetto con le esigenze di protezione dei beni culturali, ad indicare l'interesse prevalente individuato appunto nella tutela del patrimonio culturale.

Quanto alla non conformità del Progetto rispetto al Piano Territoriale della Regione Toscana (PIT-PPR approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), gli aspetti di incompatibilità, sia rispetto agli obiettivi da perseguire che ai valori da preservare, sono stati già debitamente evidenziati dalla stessa Soprintendenza nel suindicato contributo.

3. **Elusione dei principi e delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 ("Codice Ambiente") per frazionamento del Progetto di parco eolico relativo alle centrali "Badia del Vento" e "Passo del Frassineto".**

Da una verifica delle procedure attualmente in corso ai fini del rilascio del PAUR da parte della Regione Toscana, è emerso un dato tutt'altro che trascurabile. In particolare, è risultato che la società Fera S.r.l. ha presentato, oltre al Progetto di parco eolico "Badia del Vento", un altro progetto, dello stesso tenore, denominato "Passo del Frassineto" della potenza di 29,4 MW con 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e San Sepolcro (AR), a circa 8 km da "Badia del Vento". In particolare, poco dopo aver presentato, in data 9.08.2022, l'istanza di VIA per la realizzazione di "Badia del Vento", Fera S.r.l. il 19.12.2022 ha depositato (a distanza di soli 4 mesi) un'ulteriore istanza, avente ad oggetto il nuovo progetto di centrale eolica "Passo del Frassineto". L'avvio dei due progetti è anch'esso avvenuto a distanza di poco tempo, il primo il 28.10.2022 ed il secondo il 04.04.2023.

La circostanza alla quale occorre prestare attenzione riguarda il fatto che i due Progetti, oltre a presentare le stesse caratteristiche in termini di numero e potenza degli aerogeneratori, ad insistere sullo stesso territorio e ad essere stati proposti dalla medesima società, hanno in comune anche il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale. In particolare, mentre ad inizio progetto l'impianto "Badia del Vento" era stato ideato con una connessione diversa da quella scelta per "Passo del Frassineto", la Proponente ha poi deciso di utilizzare lo stesso stallo utente al quale è previsto l'allacciamento di quest'ultimo impianto; stallo utente situato nel Comune di Pieve Santo Stefano in prossimità della Stazione Elettrica di proprietà e gestione di E-Distribuzione S.p.a.

L'intervenuta modifica, con conseguente condivisione da parte degli impianti anche del punto di connessione, fa sì che i due Progetti non possano essere considerati come funzionalmente autonomi e distinti quanto piuttosto come unico progetto, con un'opera finale della potenza complessiva di 58,8 MW. Il collegamento funzionale tra le due proposte progettuali impone di sottoporre le stesse ad una valutazione unitaria, sia ai fini del rispetto del riparto di competenza stato-regioni in materia di VIA, sia per evitare che risultino falsate le reali dimensioni dell'opera che nel concreto si ambisce a realizzare.

Il mancato assoggettamento delle proposte progettuali di Fera S.r.l. alla necessaria valutazione unitaria si tradurrebbe in uno "spacchettamento" dell'opera finale e dei procedimenti autorizzativi con elusione delle norme e dei principi in materia di VIA propri del D.lgs. 152/2006. Del resto, alla competenza regionale spettano i progetti di realizzazione di impianti eolici di potenza complessiva superiore a 1MW ma inferiore a 30MW mentre gli impianti "Badia del Vento" e "Passo del Frassineto", aventi le caratteristiche per essere considerati impianto unitario, presentano una potenza complessiva ben superiore a 30MW, con la conseguenza che l'Autorità per legge competente ad effettuare la VIA va individuata in quella statale (cfr. Consiglio di Stato Sentenza n. 5464/2022 che ha reputato legittima la determina regionale recante archiviazione dell'istanza di VIA e VI relativa al progetto denominato "Lisa", ritenendo la relativa proposta progettuale come *"un frazionamento che elude la necessità della valutazione unitaria dell'opera finale e che ha come ulteriore effetto quello di vanificare le disposizioni della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplinano l'individuazione dell'autorità competente in materia di VIA"*). L'invito, dunque, è quello di porre attenzione ai progetti presentati da Fera S.r.l. i quali, per la localizzazione in aree vicine, per la riconducibilità al medesimo centro di interessi e per la condivisione dello stesso punto di connessione, vanno considerati e trattati come progetti unitari (gli elementi "sintomatici" della unitarietà del progetto sono stati ben identificati dalla sopra riportata pronuncia del Consiglio di Stato del 2022 che li ha ravvisati *"nel fatto che gli impianti sono localizzati in aree vicine, sono riconducibili al medesimo centro di interessi, condividono lo stesso punto di connessione..."*). In particolare, si ritiene che il progetto "Passo del Frassineto" costituisca di fatto un ampliamento del progetto "Badia del Vento". Secondo i Giudici di Palazzo Spada *"nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione. [...]"*.

\*\*\*



Nonostante la Proponente continui a sostenere l'idoneità dell'area destinata ad ospitare gli impianti, pur a fronte dei molteplici rilievi in senso contrario mossi dalle Soprintendenze, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia Forlì-Cesena nonché da altri enti e associazioni partecipanti alla procedura, con le considerazioni sopra esposte ed in vista dell'ormai prossima CdS si intende offrire un'ulteriore spunto di riflessione affinché anche l'Amministrazione competente al rilascio del PAUR possa assumere le Sue determinazioni con la necessaria consapevolezza circa le conseguenze di un'eventuale decisione favorevole alla realizzazione del Progetto "Badia del Vento".

L'installazione e l'esercizio della centrale eolica nell'area scelta dalla Proponente produrrebbero impatti ambientali e paesaggistici fortemente negativi, oltreché irreversibili, destinati peraltro ad aggravarsi nell'ipotesi in cui ad essere autorizzato sia anche il progetto gemello "Passo del Frassineto", senza contare gli enormi impatti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione dei molteplici progetti presentati da altre società proponenti che si contendono il territorio, alcuni in corso di autorizzazione, altri invece approvati ma non ancora realizzati.

I rischi certi ed effettivi e gli effetti negativi connessi alla costruzione del Parco "Badia del Vento" sono stati più volte sottolineati dai contributi e dalle osservazioni presenti agli atti che hanno evidenziato non solo la presenza di un concreto rischio per la sicurezza del territorio dovuto alla fragilità idrogeologica delle aree interessate dalle opere autorizzande, ma altresì del rischio incendio connesso all'abbattimento di un'ampia quanto indefinita superficie boschiva nonché di potenziali effetti negativi, diretti e indiretti, sui popolamenti faunistici, in particolare sull'avifauna, con conseguente pericolo per la biodiversità vista anche la presenza di specie – come l'Aquila Reale – di interesse conservazionistico.

All'installazione dell'impianto eolico, che avverrebbe nel dichiarato interesse alla transizione energetica, si accompagna tuttavia un elevato rischio di compromissione e deterioramento delle aree interessate se non addirittura di disastro ambientale. Se ciò si verificasse con l'avvenuta autorizzazione e realizzazione del Parco eolico si rischierebbe di integrare la fattispecie di inquinamento ambientale, prevista e punita dall'art. 452-bis c.p., o la più grave fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. con l'ulteriore aggravante data dalla circostanza per cui l'evento lesivo andrebbe a ripercuotersi su di un'"area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette" (artt. 452-bis comma 2 e 452-quater comma 2 c.p.).

Del resto, l'eventualità che si verifichi l'alterazione irreversibile dell'equilibrio ecosistemico è tutt'altro che remota. Inoltre, affinché possa dirsi integrata la condotta abusiva, qualificante le fattispecie di inquinamento e disastro ambientale, la giurisprudenza penale di legittimità ritiene sufficiente che la medesima sia svolta "in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta" o ancora sia posta in essere "in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative..." (cfr. Cassazione penale n. 11998/2021); con la precisazione che per autorizzazione palesemente illegittima si intende quella che alla luce delle peculiarità ambientali dell'area di incidenza, alla conoscenza (acquisita anche in corso di procedimento) di esse e degli evidenti, significativi e certi effetti negativi che l'autorizzanda (e poi autorizzata attività o opera) avrebbe prodotto, essa non avrebbe mai potuto essere rilasciata (cfr. Cassazione penale n. 21030/2015, nonché n. 46170/2016 e n. 22832/2021).

Da questo punto di vista, non può non tenersi conto ai fini della legittimità o meno dell'eventuale provvedimento autorizzativo di quanto previsto dalla DAL Emilia Romagna, la quale, si ribadisce, classifica espressamente come "non idonea" all'installazione di impianti eolici l'area interessata dall'intervento in discussione, oltre al non potersi trascurare, sempre agli stessi fini, quanto emerso dai vari contributi agli atti – tra cui ad esempio la relazione geologica del Prof. Gian Battista Vai acquisita il 29.11.2023 con prot. n. 0543347 – circa i rischi per la sicurezza e l'integrità dei territori e degli organismi viventi che li popolano strettamente connessi alla realizzazione della centrale eolica "Badia del Vento".

Da ultimo, occorre dare atto dell'inosservanza da parte della Proponente delle norme procedurali che governano la presente procedura in corso, attesa la produzione di documentazione integrativa oltre il termine perentorio di 180 giorni, in violazione del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione era stato fissato dalla Regione Toscana al 28.07.2023 per cui il successivo deposito, avvenuto il 5.10.2023 a consultazione al pubblico conclusa, andava considerato tardivo.

Cordialmente

CASTELDELICI 18 GEN 2024

*Avv. Marco Boldrini*

Comune di Casteldelci in persona del Sindaco

Fabiano Tonielli

